




Legge Finanziaria 2007: 3° seminario di analisi e approfondimento

LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO

Relatore: dott. Marcello Marconi – Coordinatore Ce.S.F.E.L. e
Responsabile UOC Finanziamenti e Investimenti del Comune di
Reggio Emilia


Bologna, 13/02/2007



Effetti sul nuovo indebitamento derivanti dalle nuove regole sul patto di stabilità interno (commi 676-694)

La Finanziaria 2007 approvata in via definitiva dal Parlamento pur non prevedendo dei limiti all'incremento dell'indebitamento, come originariamente previsto nel DDL della Finanziaria 2007 presentato dal Governo, **va a limitare comunque in modo significativo le possibilità di assunzione di nuovo indebitamento** degli enti locali.

Le nuove regole del Patto di Stabilità (commi 676-694), che si applicano ai comuni sopra i 5.000 abitanti, basate sui **saldi** e in particolare sulla differenza tra entrate finali (primi 4 titoli del Bilancio delle entrate) e spese finali (titolo 1° e 2°) e sull'imposizione di obiettivi di miglioramento della media dei saldi 2003/2005 **obbligano di fatto gli enti a limitare il finanziamento delle spese finanziate a debito** in quanto le entrate relative non sono da considerare ai fini del calcolo dei saldi (essendo accertate e riscosse al Titolo 5°) e quindi peggiorano il saldo. Rilevanti in quanto escluse dai saldi sono anche il rimborso delle quote capitali (titolo 3°) e l'avanzo di Amministrazione.



Effetti sul nuovo indebitamento derivanti dalle nuove regole sul patto di stabilità interno


Il livello del ricorso all'indebitamento dipenderà infine **dal saldo da raggiungere**. Le *fasi* di calcolo del limite del saldo da raggiungere per ogni anno del bilancio pluriennale sono *due*:

1° fase : Calcolo dell'obiettivo di miglioramento (manovra)

L'obiettivo di miglioramento del saldo è calcolato attraverso l'applicazione di due coefficienti di riduzione.

Tutti gli enti applicano alla media della spesa corrente di cassa del triennio 2003/2005 il coefficiente di riduzione di:


- **0,029** (contro lo 0,034 della versione originaria) per i comuni e **0,041** per le province **per il 2007**;
- **0,017** per i comuni e **0,022** per le province **per il 2008**;
- **0,013** per i comuni e **0,012** per le province **per il 2009**.



I soli enti che presentano un deficit di cassa (differenza tra entrate e spese totali al netto dei crediti negativa) applicano alla **media triennale 2003/2005 del saldo di cassa** un coefficiente di riduzione pari a:

- **0,33** (contro lo 0,50 della versione originaria) per i comuni e **0,40** per le province **per il 2007**;
- **0,205** per i comuni e **0,210** per le province **per il 2008**;
- **0,155** per i comuni e **0,117** per le province **per il 2009**.

È stato poi introdotto per i comuni un tetto massimo all'importo della manovra: se l'obiettivo di miglioramento risultante dalla sommatoria dei due valori di cui sopra è superiore all'8 per cento della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.



2 fase : Calcolo dei saldi finanziari

Il **saldo di cassa** è calcolato nella **differenza tra entrate finali correnti ed in conto capitale e le spese finali correnti ed in conto capitale come da consuntivo**; il **saldo di competenza** è costituito dalla somma degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni.

È stata eliminata rispetto alla versione precedente la cosiddetta competenza mista secondo la quale il saldo di competenza veniva calcolato, per la parte corrente prendendo accertamenti e impegni e per la parte in conto capitale la differenza tra incassi totali e pagamenti totali.

Inoltre è stato previsto che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.


Non sono inoltre più esclusi dal saldo finanziario: i trasferimenti dallo Stato; le spese ed entrate derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea; le spese in conto capitale di cui alla legge obiettivo. Rispetto alla versione precedente, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato del importo della manovra come sopra calcolato. Non sono considerate nel saldo finanziario le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti.


Il mancato rispetto del patto è sanzionato, a seguito di un procedimento di messa in mora, con l'aumento automatico dell'addizionale Irpef pari allo 0,3 per cento.

Visto che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto determinato per ciascun anno si forniscono alcune indicazioni di massima **per calcolare il livello di indebitamento massimo da prevedere sul bilancio Pluriennale.**

La sottrazione del Limite Saldo comporta che se tale valore è negativo questo va ad incrementare il nuovo debito assumibile, mentre se è positivo va a diminuirlo.



*Limite saldo Anno 2007 = Media Saldo Finanziario 2003/2005 di competenza-obiettivo di Miglioramento (Manovra 2007).



Effetti sul nuovo indebitamento derivanti dalle nuove regole sul patto di stabilità interno

E di conseguenza:

Indebitamento massimo assumibile annuo 2008 = Quota capitale Mutui e prestiti anno 2008 (Titolo 3°) - Limite saldo Anno 2008

Dove **Limite saldo Anno 2008** = Media Saldo Finanziaria 2003/2005 di competenza-obiettivo di Miglioramento (Manovra 2008)

Indebitamento massimo assumibile annuo 2009 = Quota capitale Mutui e prestiti anno 2009 (Titolo 3°) - Limite saldo Anno 2009

Dove **Limite saldo Anno 2009** = Media Saldo Finanziaria 2003/2005 di competenza-obiettivo di Miglioramento (Manovra 2009)

Esemplificazione grafica e algebrica del procedimento di calcolo:

ENTRATE	USCITE	
TITOLO I – entrate tributarie	TITOLO I – spese correnti	Poste rilevanti ai fini del calcolo del rispetto del Patto di Stabilità Interno
TITOLO II – entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello		
TITOLO III – entrate extratributarie		
TITOLO IV – entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (escluso riscossione di crediti)	TITOLO II – spese in conto capitale (escluso concessione di crediti)	
TITOLO IV – cat. 6[^] - riscossione di crediti	TITOLO II – Interv. 10 – concess. di crediti e anticipazioni	Titoli delle entrate e della spesa che non entrano nei calcoli per il “Patto”
TITOLO V – entrate derivanti da accensioni di prestiti	TITOLO III – spese per rimborso prestiti	
TITOLO VI – entrate da servizi per conto di terzi		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	TITOLO IV - spese da servizi per conto di terzi	


$$\text{Saldo Poste rilevanti ai fini del patto} + \text{Saldo poste non rilevanti ai fini patto} = 0$$

$$\text{Saldo Poste rilevanti ai fini del patto} + \text{Titolo V entrate + avanzo applicato (solo 2007) - Titolo III spesa} = 0$$

$$\text{Saldo Poste rilevanti ai fini del patto} = \text{Titolo III spesa - Titolo V entrate - avanzo applicato} > \text{Limite Saldo come determinato dalla Legge Finanziaria 2007}$$

Da cui, per il rispetto del patto di stabilità:


$$\text{Titolo V entrate (Nuovo Debito)} < \text{Titolo III spesa - Limite Saldo per l'anno corrispondente - avanzo applicato}$$



Effetti sul nuovo indebitamento derivanti dalle nuove regole sul patto di stabilità interno

Riassumendo si può evidenziare:


- come le nuove regole del patto limitano le possibilità di nuovo indebitamento per gli enti**
- siano fortemente penalizzanti soprattutto quegli enti virtuosi che nel periodo 2003/2005 hanno fatto un limitato ricorso al debito.** Se il **saldo è positivo** tale quota andrà **a diminuire le possibilità di nuovo indebitamento** dell'ente che dovrà di conseguenza indebitarsi per un importo inferiore alle quote capitali in scadenza. Si osserva infatti come una media dei saldi triennali positivi significa che l'ente ha ridotto il proprio debito residuo in quanto il Titolo 3° della spesa ha superato il titolo 5° dell'entrata. Se l'ente ha un **saldo negativo** avrà **maggiore possibilità di nuovo indebitamento** in quanto tale valore si va a sommare alla quota di capitale in scadenza dell'anno
- Di fatto pertanto gli enti che si sono indebitati di meno nel triennio 2003/2005 dovranno diminuire il proprio stock di debito, **mentre gli enti meno virtuosi**(ossia quelli che si sono indebitati di più nel medesimo triennio), **pur avendo dei limiti, potranno aumentare il proprio stock di debito in essere.**



Capacità di indebitamento (comma 698)

Viene aumentata la cosiddetta "capacità di indebitamento" degli enti locali in quanto viene modificato l'articolo 204 del TUEL con la previsione che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, **non superi il 15** per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.


Se la Finanziaria per il 2005 (legge 311/2004) aveva abbassato il limite dal 25% al 12%, rendendolo coerente con l'indicazione contenuta nel Decreto Ministero dell'Interno 6/5/99 relativo ai parametri sulle condizioni strutturalmente deficitarie, **la Finanziaria del 2007 aumenta di 3 punti il limite del rapporto interessi passivi/entrate correnti portandolo al 15%.**



Capacità di indebitamento (comma 698)

Viene altresì modificato l'articolo 1 comma 45 lettera b) della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 prevedendo quindi che gli enti che superano il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del TUEL siano tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro un importo annuale degli interessi non superiore al 15 per cento entro la fine dell'esercizio 2010 (anziché il 16% prima previsto).


Inoltre per l'abrogazione della lettera c) gli stessi enti non sono tenuti ad osservare entro la fine del 2013 il limite del 12 per cento per l'importo annuale degli interessi. Confermata invece la previsione di riduzione al 20% entro la fine dell'esercizio 2008.



Abrogazione della possibilità di estinzione anticipata mutui CDP senza penale (comma 699)

Viene soppressa la possibilità, introdotta dalla Legge finanziaria 1999, **di procedere all'estinzione anticipata dei prestiti** contratti con la **Cassa Depositi e Prestiti senza oneri aggiuntivi oltre il rimborso del debito residuo per gli enti locali che presentavano piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL nazionale**, di almeno il 10% in 5 anni.


A decorrere dal 1° Gennaio 2007 gli enti locali non potranno pertanto più presentare al Dipartimento del Tesoro nuovi piani quinquennali di estinzione anticipata. I piani presentati anteriormente al 1/1/2007 dovrebbero rimanere validi come pure l'obbligo di dover pagare la penale nel caso di mancata realizzazione degli obiettivi contenuti nei piani già presentati.



Abrogazione della possibilità di estinzione anticipata mutui CDP senza penale (comma 699)

Si è pertanto eliminata una delle poche norme emanate dal 1998 ad oggi relative al patto di stabilità che prevedeva logiche premianti e incentivanti per gli enti virtuosi e non solo logiche di pura sanzione. Lo strumento del piano di estinzione anticipata senza penale di cui all'art. 28, 3° comma, della Legge 448/1998 costituiva infatti un'operazione virtuosa che permetteva da un lato, in linea con gli obiettivi del Patto di stabilità, di ridurre il rapporto debito/pil e dall'altro di avere un risparmio e una convenienza economica vera per gli enti locali. Si ricorda infatti come gli obiettivi del patto di stabilità introdotti con la Legge 448/1998 fossero due:


- ✓ **la riduzione del disavanzo annuo** che prevedeva obiettivi vincolanti e sanzioni in caso di non rispetto
- ✓ **la riduzione del rapporto debito/pil** da raggiungere attraverso la riduzione del primo obiettivo anche se non si prevedevano obiettivi vincolanti



Utilizzo degli strumenti finanziari derivati e monitoraggio sulle operazioni finanziarie (comma 736)

Vengono affermati in una disposizione di Legge **alcuni principi generali sull'utilizzo degli strumenti finanziari derivati per la gestione dell'indebitamento da parte di Enti Locali e Regioni**, in precedenza esplicitati solamente in un DM e in una Circolare Ministeriale.

Si ricorda come la possibilità dell'utilizzo di tali strumenti **sia stata introdotta dall'art. 41 della Legge 448/2001** che aveva demandato ad un Decreto Ministeriale (il DM 389/2003, seguito dalla Circolare esplicativa 27/5/2004, sempre del MEF) le norme circa l'utilizzo di tali strumenti senza specificare a livello di Legge niente altro. Con il presente comma viene quindi ribadito anche a livello di disposizione di legge **che le operazioni in derivati devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato, e che gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.**




Utilizzo degli strumenti finanziari derivati e monitoraggio sulle operazioni finanziarie (Circolare esplicativa 31/1/2007 al comma 736)

Il Ministero dell'economia e Finanza con **Circolare Esplicativa 31/1/2007** è intervenuto a chiarire i commi da 736 a 739 dell' art. 1 della Finanziaria 2007.

Relativamente al comma 736 in particolare ha chiarito le seguenti **3 Linee Guida** che si evincono dalla norma:

1)le operazioni in derivati poste in essere dagli enti devono avere come **obiettivo** quello di conferire **maggiore stabilità al bilancio**, attraverso il **contenimento del costo finale delle operazioni**, da valutarsi in relazione all'**esposizione ai rischi di mercato** assunti con le stesse.Le condizioni delle operazioni dovranno essere il risultato di un bilanciamento tra due variabili:**costo complessivo** e **rischio di mercato**

2)deve sussistere una corrispondenza tra il nozionale di ogni operazione in derivati e quello della passività sottostante; gli enti possono concludere **operazioni che abbiano come sottostante un altro derivato solo nel caso** in cui si trovino nella necessità di ristrutturare una posizione **in conseguenza della variazione dell'ammontare del sottostante**.La circolare specifica che tale ipotesi era già contemplata nella precedente Circolare 27/5/2004 a cui si fa espresso rinvio.




Utilizzo degli strumenti finanziari derivati e monitoraggio sulle operazioni finanziarie (Circolare esplicativa 31/1/2007 al comma 736)

Ricordiamo che la Circolare 27/5/2004 del MEF prevede in materia di ristrutturazioni delle operazioni in derivati che:

- a) la posizione del derivato può essere riadatta in conseguenza di una variazione del sottostante, sulla base di condizioni che non determinano una perdita per l'ente
- b) la conclusione di uno swap di segno contrario è ammissibile solo nel caso l'ente ritenga di dover chiudere l'operazione

3) Contenimento dei Rischi di Credito assunti. Gli enti sono tenuti a verificare il **merito di credito degli intermediari** con cui concludono le operazioni; tali intermediari dovranno essere dotati di un **rating sufficientemente affidabile**, assegnato da almeno una delle principali agenzie riconosciute a livello internazionale (S&P, Moody's e Fitch). Si eleva pertanto a livello di principio generale un comportamento prudenziale già introdotto in sede in sede regolamentare. In particolare si ricorda come la Circolare MEF 27/5/2004 aveva individuato come Rating adeguato quello non inferiore a BBB/Baa/BBB




Utilizzo degli strumenti finanziari derivati e monitoraggio sulle operazioni finanziarie (commi 737-738)

I commi 737 e 738 rafforzano le disposizioni di coordinamento e di monitoraggio contenute nell'art. 41 della Legge 448/2001 e nei successivi Decreti Ministeriali.

Prima di esaminare le novità dei due commi riassumiamo la normativa in oggetto:


1) L'art. 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) ha introdotto l'attività di coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte del MEF (Ministero Economia e Finanze) al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, stabilendo **che gli enti sono tenuti a comunicare al MEF periodicamente i dati relativi a mutui, emissioni, cartolarizzazioni ed operazioni derivate. I contenuti e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati erano demandati ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**



b)il Decreto 1° dicembre 2003 n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali) sono state emanate le norme di attuazione della legge 448/2001 e demandata al Dipartimento del Tesoro, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'elaborazione dei modelli da utilizzare per le comunicazioni in oggetto.

Con riferimento ***alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro*** (escluse le operazioni con oneri a carico dello Stato) l'art. 1, comma 2, del decreto stabilisce che gli enti ***devono comunicare al Dipartimento del Tesoro le caratteristiche dell'operazione in preparazione***. Entro dieci giorni dalla conferma di ricezione della comunicazione, il Dipartimento può indicare quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato. In assenza di tale determinazione, l'operazione potrà essere conclusa entro il termine dei successivi venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato e nei termini indicati dagli enti in tutti gli altri casi.

L'Art. 1 ,1° comma, del D.M. 389/2003 prevede inoltre una **rendicontazione trimestrale delle operazioni effettuate** relative all'utilizzo di forme di credito a breve termine, ai mutui accesi con soggetti esterni alle P.A., alle operazioni derivate concluse nonché alle operazioni di cartolarizzazione



c) **Il Decreto direttoriale del 3 giugno 2004**, ha approvato i **modelli di rilevazione** fissando le modalità operative. E' stata prevista la comunicazione delle emissioni obbligazionarie, dei mutui e delle cartolarizzazioni via posta elettronica in formato file di excel Dalla rilevazione si devono escludere i mutui contratti con la Cassa DD.PP. Gli enti che si trovano nella posizione di aver soltanto mutui contratti con la Cassa DD.PP., dovranno semplicemente inviare un messaggio e-mail con una comunicazione in tal senso. Per quanto riguarda i contratti di Swap perfezionati dagli Enti, si deve comunicare su quali mutui/emissioni sono stati effettuati (dettagliando la tipologia del tasso e le scadenze) ed inviare copia del contratto (confirmation e caratteristiche finanziarie) per fax. Dopo la prima trasmissione, che permetterà al MEF di inserire nel proprio database i dati dell'esposizione finanziaria, **l'ente dovrà comunicare, entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, esclusivamente** i dati relativi a nuovi mutui/emissioni/cartolarizzazioni o variazioni su quanto già trasmesso (rinegoziazioni, estinzioni anticipate, contratti di swap) utilizzando sempre la stessa tipologia di modulistica e modalità di invio. *Se nel trimestre non si sono verificate variazioni rispetto a quanto comunicato precedentemente, l'ente non dovrà inviare alcuna comunicazione.*

I commi 737 e 738 rafforzano le disposizioni di coordinamento e di monitoraggio contenute nell'art. 41 della Legge 448/2001 e nei successivi Decreti Ministeriali prevedendo in particolare:

1) che, fermo restando le disposizioni in materia di monitoraggio di cui al art. 1, comma, 1 della Legge 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.


Pertanto se in precedenza le operazioni di ammortamento del Debito con rimborso unico a scadenza (cosiddetto ammortamento "bullet") o le operazioni in strumenti derivati dovevano essere comunicate trimestralmente al MEF solo dopo la loro conclusione, con l'entrata in vigore della norma viene introdotta una comunicazione preventiva (trasmissione dei contratti in via di stipula), che diventa elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti medesimi.

2) che delle operazioni trasmesse che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Viene pertanto rafforzata l'attività di monitoraggio del Ministero dell'Economia con un controllo sulla rispondenza delle operazioni trasmesse al dettato normativo, il cui risultato, solamente se negativo, sarà comunicato alla Corte dei Conti, organo preposto all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3) l'obbligo della conservazione, per almeno cinque anni, di appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata (art. 41 Legge 448/2001). L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

Si responsabilizzano pertanto gli enti negli obblighi di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall'art. 41 della legge 448/2001 affidando all'organo di revisione dell'ente la vigilanza sul tempestivo adempimento.




Utilizzo degli strumenti finanziari derivati e monitoraggio sulle operazioni finanziarie (Circolare esplicativa 31/1/2007 ai commi 737-738)

Con riferimento al comma 737 la Circolare esplicativa del MEF ha ribadito che gli enti, al momento della chiusura delle singole operazioni, devono essere in possesso di tutta la **documentazione contrattuale finale** relativa ad ogni transazione, incluse le eventuali strutture a garanzia associate alle singole operazioni (ad es. le delegazioni di pagamento). Tale documentazione dovrà essere **trasmessa al Dipartimento del Tesoro** (via fax o tramite e-mail) **prima della sottoscrizione del contratto**, pena l'inefficacia dello stesso.

La Circolare motiva l'introduzione di questo comma con l'esigenza di rafforzare il monitoraggio di cui all' art. 41 della Legge 448/2001 che permetta il più puntuale censimento delle operazioni concluse e il controllo incrociato con i dati delle rendicontazioni trimestrali escludendo quindi finalità autorizzative.

La documentazione da inviare al MEF dovrà quindi comprendere la **Confirmation** (o altro contratto in cui si definiscono le condizioni economiche e tutti gli elementi identificativi delle operazioni, compresa la denominazione della controparte dell'ente), la **Schedule** (o documento equivalente utilizzato nella prassi dei mercati), le **eventuali strutture a garanzia** e qualsivoglia altro contratto o documento eventualmente richiamato.




Utilizzo degli strumenti finanziari derivati e monitoraggio sulle operazioni finanziarie (Circolare esplicativa 31/1/2007 ai commi 737-738)

L'unica eccezione riguarda gli **eventuali dati non rilevabili sul mercato al momento della sottoscrizione del contratto**, che potranno essere comunicati appena disponibili (si potrà ad esempio posticipare la comunicazione di un tasso che viene rilevato a posteriori rispetto alla chiusura dell'operazione già trasmessa)

Le disposizioni sul obbligo della trasmissione **si applicano** anche nel caso di **modifica, rimodulazione, novazione o rinegoziazione delle operazioni in derivati in essere.**

La Circolare ribadisce infine che viene trasformata in **obbligo** la facoltà (già esistente) **del MEF di notificare alla Corte dei Conti le operazioni poste in essere in violazione della normativa**, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. Rimane in capo al Dipartimento del tesoro la facoltà di informare contestualmente anche il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.




Utilizzo degli strumenti finanziari derivati e monitoraggio sulle operazioni finanziarie (Circolare esplicativa 31/1/2007 ai commi 737-738)

Per quanto riguarda invece gli **elenchi di cui al comma 738**, la Circolare del MEF chiarisce che **il contenuto informativo di tali elenchi deve essere almeno pari a quello previsto dal Decreto direttoriale MEF 3 giugno 2004**, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per la rendicontazione trimestrale.

Tali elenchi devono essere **aggiornati nel corso di tutta la durata delle singole operazioni e conservati per almeno per 5 anni. Il termine quinquennale di conservazione** degli stessi **decorrerà dalla data di scadenza finale dell'operazione rilevante** ai fini del monitoraggio ; negli elenchi dovranno essere incluse anche le operazioni concluse prima del 31/12/2006, ma ancora in essere.

L'aggiornamento degli elenchi dovrà avvenire anche nel caso di **modifica, rimodulazione, novazione o rinegoziazione** di operazioni già sottoscritte e presenti negli elenchi.




Nuove operazioni di indebitamento (commi 739-740)

Vengono introdotte modifiche all'art. 3 comma 17 della Legge 350/2003 che definisce cosa costituisce indebitamento per le Regioni, gli enti locali, le aziende e gli organismi previsti nel TUEL agli effetti dell'art. 119, sesto comma della costituzione (obbligo di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese d'investimento).

In particolare il comma 739 aggiunge le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.


Il comma 740 ricomprende invece tra le operazioni di indebitamento tutte le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e non solo come in precedenza quelle "non collegate a un'operazione patrimoniale preesistente".



Nuove operazioni di indebitamento (commi 739-740)

Pertanto, dopo le novità introdotte dalla Finanziaria 2007, **costituiscono indebitamento per gli enti locali** le seguenti fattispecie: l'assunzione di mutui

- ✓ le aperture di credito ex art 205 bis del TUEL
- ✓ l'emissione di prestiti obbligazionari
- ✓ **le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata**
- ✓ le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata
- ✓ le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche
- ✓ le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche
- ✓ **le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento**




Nuove operazioni di indebitamento (Circolare esplicativa 31/1/2007 al comma 739)

La Circolare esplicativa del MEF chiarisce come il comma 739 si compone di due parti:

- La prima qualifica come debiti, recependole come tali nell' alveo del sistema giuridico Italiano, alcune fattispecie di operazioni finanziarie, alla luce dei **criteri definiti da Eurostat nella comunicazione del 4 settembre 2006.**
- la seconda stabilisce che tale nuova classificazione non si applica alle operazioni deliberate prima del 4/9/2006 e perfezionate entro il 31/3/2007

La comunicazione di Eurostat ha chiarito il trattamento contabile secondo Sec 95 delle operazioni di cessione e cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti vantati da fornitori di beni e servizi alle ASL, in base alle quali le Regioni si impegnano mediante l'emissione di una nuova delegazione di pagamento derivante dalla ridefinizione temporale dei flussi di pagamento.

Tali elementi (l'emissione di una nuova delegazione e la ridefinizione temporale dei flussi di pagamento) modificano la natura della passività originaria, che **da debito commerciale si trasforma in debito finanziario**, aumentando pertanto il livello complessivo di debito dell'ente e di conseguenza della PA secondo i criteri definatori stabiliti dalla normativa comunitaria.




Nuove operazioni di indebitamento (Circolare esplicativa 31/1/2007 al comma 739)

Sono rilevanti ai fini del comma 739 tutti i **crediti**, anche se divenuti proprietà di operatori finanziari o società veicolo, **originati da forniture di beni e servizi** –anche nell'ambito di rapporti convenzionali in essere-**ai soggetti di cui al comma 17 dell'art. 3 della Legge 350/2003**(che a sua volta rinvia agli enti elencati al comma 16 quali Regioni ed enti locali per i quali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione vi è l'obbligo di ricorrere a indebitamento solo per finanziare investimenti)

A tale fine si considerano **ristrutturazioni dei piani di ammortamento** le **dilazioni di pagamento superiori a 12 mesi e non contenute nelle clausole iniziali di pagamento** ed oggetto di successivi accordi e contrattuali, nonché le rinegoziazioni delle obbligazioni assunte, anche indirettamente, dall'ente (ad es. le delegazioni di pagamento) in corrispondenza di tali rimodulazioni temporali dei pagamenti.


Ne consegue che, avendo inserito tali operazioni tra le quelle di indebitamento, le stesse (*ossia le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento*) **potranno pertanto essere effettuate solo per finanziare spese di investimento** come definite al comma 18 dell'art. 3 della Legge 350/2003. Restano le eccezioni per quelle deliberate entro il 4/9/2006 e perfezionate entro il 31/3/2007 (anche se non potranno essere ulteriormente cedute)



Indebitamento in relazione ad eventi straordinari o per enti dissestati (commi 155 e 741)

Gli enti locali possono richiedere al MEF con apposita istanza il differimento, anche mediante rinegoziazione, della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari. Tale comma non trae origine dal MEF ma con ogni probabilità dall'IGEPA (Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni) e si applica soltanto a limitate tipologie di finanziamenti collegati a eventi straordinari; **dovrebbe pertanto escludersi che si riferisca alle operazioni di rinegoziazione nel loro complesso.**

Per i Comuni dissestati non rientra tra i compiti dell'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.



Locazione finanziaria per opere pubbliche (commi 907, 908, 912, 913, 914)

Si introduce la possibilità di realizzare, acquisire o completare opere pubbliche tramite il contratto di locazione finanziaria. Viene quindi introdotta un'altra forma di realizzazione e finanziamento delle opere pubbliche rispetto sia alle forme tradizionali e sia al ricorso alla concessione di costruzione e gestione o alla finanza di progetto.

Potrebbe rappresentare una valida alternativa all'indebitamento per finanziare opere pubbliche visto anche la minore possibilità di ricorso a nuovo debito per finanziare spese di investimento derivante dalle nuove norme sul patto di stabilità, che impongono obiettivi di miglioramento del saldo finanziario inteso come differenza tra entrate proprie dell'ente e spese finali.